



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

PROVINCIA DI BRESCIA

Via della Valle, 2 - Tel. 030652423 - Fax 0306852048
Codice Fiscale/P.Iva 00841590177

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del 12/05/2022

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, TARIFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022.

L'anno 2022, addì **dodici** del mese di **Maggio** alle ore 20:00 , nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il **Consiglio Comunale**.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
MUSATTI PAOLO	Sindaco	SI
BUFFOLI UGO	Consigliere	SI
MUSATI MARCO	Consigliere	SI
GAVAZZI SERGIO	Consigliere	SI
MUSATTI DENNY	Consigliere	SI
GITTI IVAN	Consigliere	SI
GAIA EMANUELA	Consigliere	SI
BERTOLASSI NICOLA	Consigliere	NO
FRANCHI ELENA	Consigliere	SI
RIZZINI UGO	Consigliere	NO
VINATI CLAUDIO	Consigliere	SI
ZANFERLI GLORIA	Consigliere	NO
DELLE FONTANE LUCIA	Consigliere	SI

Presenti: 10 Assenti: 3

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale **Laura Cortesi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco, **Dott. Paolo Musatti**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022.

Illustra l'argomento il **Consigliere Musati Marco** .Ricorda che in base alle nuove determinazioni di ARERA: la quota fissa è maggiore della quota variabile e che il PEF si attesta a € 520.000

Le tariffe sono più o meno simili, per le utenze domestiche, mentre per ristoranti e bar si è potuto ridurre del 20% la quota fissa utilizzando una somma di € 6.000,00 derivanti dai fondi Covid 2020/2021 , possibilità data dal fatto che per i primi mesi dell'anno in corso vi erano ancora limitazioni.

Inoltre informa che le scadenze sono invariate e cioè il 16 giugno e il 16 dicembre.

Il **Consigliere Vinati Claudio**: pur comprendendo le indicazioni normative , sottolinea la necessità di introdurre la tariffa puntuale in modo da determinare la quota variabile in base agli svuotamenti effettivi..

Il Sindaco sottolinea che a Monticelli il gradimento del servizio è altissimo , certamente il servizio può essere effettuato anche con modalità diverse ma questo presuppone un bando di gara che lo preveda. Sottolinea nuovamente che il servizio è moto gradito dalla cittadinanza e pertanto non si ritiene di apportare modifiche.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 18 del 24/06/2021 sono stati approvati il Piano Finanziario e le tariffe Tari per l'anno 2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 16/03/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e i relativi allegati, dando atto che il Consiglio Comunale avrebbe provveduto con successivo atto ad adottare il PEF per il periodo 2022/2025 e le nuove tariffe TARI 2022, non appena fosse stata disponibile la necessaria documentazione;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 07 del 16/03/2022 è stato individuato lo Schema Regolatorio n. 1 per la gestione del servizio rifiuti del Comune di Monticelli Brusati e per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, l'Autorità per l'energia

elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) diventa ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti";
- l'"Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la Deliberazione n. 444/2019/R/rif che definisce le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 226/2018/R/RIF;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la Deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la Deliberazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la Deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;
- l’art. 2 della Deliberazione n. 57/2020 con la quale ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

Dato atto che in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Visti altresì

- l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l’art. 172, comma 1, lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l’esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”*;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, con cui è stato previsto che “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*”;
- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, con cui è stata disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. 27/01/2022, n. 4, che dispone che “*In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile*”;

PRESO ATTO che il Piano Finanziario 2022 è stato predisposto:

- in funzione dei costi di esercizio del Comune di Monticelli Brusati e di quelli forniti dai Gestori del servizio di raccolta, smaltimento come da documentazione trasmessa, rispettivamente in data 20/12/2021 prot. n. 9869 (Solidarietà Provagliese Coop. Sociale Onlus) e in data 31/01/2022 prot. n. 618 (Linea Gestioni S.r.l.), e considerando inoltre i costi previsionali che i gestori dovranno sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità;
- seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- nel rispetto dell'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2022 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 31 dicembre 2021);

VISTO il PEF 2022-2025 allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante, costituito da TOOL ARERA (All. A), una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa (All. B), secondo il modello ARERA;

RILEVATO CHE:

- il PEF, tenuto conto dei costi effettivi e di quelli previsionali, espone un costo complessivo, al lordo delle detrazioni di cui al comma 4.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif e un limite alla crescita annuale

Verbale di Consiglio N° 9 del 12/05/2022

delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'allegato A, della medesima deliberazione, rispettivamente pari a:

- € 522.376,00 per l'anno 2022 con limite della crescita al 1,0063 %;
 - € 531.656,00 per l'anno 2023 con limite della crescita al 1,0178%;
 - € 537.987,00 per l'anno 2024 con limite della crescita al 1,0119%;
 - € 545.210,00 per l'anno 2025 con limite della crescita al 1,0134%;
- il PEF, a seguito dell'approvazione da parte di questo Consiglio Comunale, sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.

Dato atto che i costi del servizio nettezza urbana di cui al presente piano finanziario **non superano** i limiti previsti dall'Autorità così come dimostrato sulla citata relazione;

Vista l'allegata validazione (allegato C) del piano finanziario sottoscritta in data 23/04/2022 dal responsabile della validazione dottor Valeriano Ravelli dello Studio Tabarri & associati, al quale il Comune di Monticelli Brusati ha dato incarico, con determinazione del responsabile dell'area Finanziaria numero 19 del 03.02.2022 e registrata al protocollo con n. 2897/2022;

RILEVATO infine che:

- nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Monticelli Brusati, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza dello stesso pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale;
- l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

Ritenuto necessario in questa sede procedere anche all'approvazione delle Tariffe della TARI per l'anno 2022;

Preso atto che le stesse:

- devono coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

Richiamato il comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 in base al quale, a partire del 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Data atto che in data 30/12/2021 sono state pubblicate le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (fabbisogni standard);

Visto l'art. 57-bis, comma 1, del D.L. 124/2019 che proroga ulteriormente la deroga introdotta dal comma 652 della Legge 147/2013 di prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

Dato atto che il Comune si è avvalso di questa possibilità;

Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc, kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivo del piano finanziario, viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche (compresa la tariffa giornaliera) indicate nell'allegato D, prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite negli stessi allegati;

Visto il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. In data odierna, con riferimento in particolare alla quota vincolata da trasferimenti dell'avanzo di amministrazione 2021 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguente alle limitazioni imposte alle attività a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, concedere una riduzione stimata in 6.200,00 euro, pari al 20% del tributo dovuto (parte fissa + parte variabile + TEFA) per le sole utenze non domestiche, identificate alle categorie:

- 105 (ND) Alberghi con ristorante
- 116 (ND) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
- 117 (ND) Bar, caffè, pasticceria

Rilevato che tale forma di intervento rientra nelle fattispecie finanziabili mediante apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, finanziato mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2021 derivante da i fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

Verbale di Consiglio N° 9 del 12/05/2022

VISTO che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*”;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 280 del 25/10/2021 che fissa il TEFA nella misura del 5%;

VISTA la necessità di approvare i sopramenzionati documenti;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. f), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il quale stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in relazione alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

RILEVATO altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria in ordine al rilascio del parere di regolarità contabile;

Richiamato il parere favorevole del revisore **acquisito** agli atti con prot. 3345 in data 06/05/2022 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b.7) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera m) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in legge n. 213/2012;

CON voti favorevoli 8, contrari 2 (Vinati e Delle Fontane) contrari nessuno, espressi dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le ragioni e motivazioni espresse in premessa, il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il periodo 2022/2025, secondo i criteri previsti dal

nuovo MRT-2 (All. A), la relazione di accompagnamento con acclusa tabella riepilogativa (all. B), la validazione del PEF 2022-2025 (All.C), quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

- 2) di approvare, come riportato nell'allegato prospetto (allegato "D) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe, per l'anno 2022, della tassa sui rifiuti (TARI) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 3) Di precisare altresì che le tariffe TARI per l'anno 2022, come sopra approvate, si intendono al netto dell'addizionale provinciale che per l'anno 2022;
- 4) Di prevedere ed approvare, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguente alle limitazioni imposte alle attività a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, una riduzione stimata in complessivi 6.200,00 euro, pari al 20% del tributo dovuto (parte fissa + parte variabile + TEFA) per le sole utenze non domestiche, identificate alle categorie:
 - 105 (ND) Alberghi con ristorante
 - 116 (ND) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
 - 117 (ND) Bar, caffè, pasticceria
- 5) Di precisare che tali riduzioni, rientrano nelle fattispecie di quelle finanziabili mediante apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, finanziato mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2021 derivante da i fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;
- 6) di trasmettere mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2022/2025, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del D.P.R. n. 158/99;
- 7) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10, lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 8) Di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Vinati e Delle Fontane) ed astenuti nessuno, espressi in forma palese dai 10 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Paolo Musatti

Il Segretario Comunale
Laura Cortesi